

TI_GERICHTE 80.1998.206 vom 26. Februar 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-02-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.1998.206

FR: TI_GERICHTE 80.1998.206 du 26 février 1999

IT: TI_GERICHTE 80.1998.206 del 26 febbraio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Camera di diritto tributario 26.02.1999 80.1998.206 Tessin Camera di diritto tributario 26.02.1999 80.1998.206 Ticino Camera di diritto tributario 26.02.1999 80.1998.206

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.98.00206 Lugano 26 febbraio 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 24 agosto 1998 in materia di: IC/IFD 91/92 intermedia - IC/IFD 93 presentato da: _____

_____, _____, rappr. da: avv. _____, _____ ritenuto in fatto ed in diritto 1. 1.1. _____, nata nel 1964, domiciliata a _____, ha svolto a partire dal 1° gennaio 1989 i seguenti periodi d'attività lavorativa, conseguendo i seguenti redditi: periodo attività/ datore lavoro stipendio annuo

1.02 - 31.12 1989	impiegata _____	fr. 21'300	fr.
1.01 - 31.12 1990	impiegata _____	fr. 32'800	
3.02 - 31.12 1990	impiegata _____	fr. 18'859	
1.01 - 31.12 1991	impiegata _____	fr. 51'659	
1.01 - 31.12 1991	impiegata _____	fr. 21'750	
1.01 - 31.12 1991	etnologa _____	fr. 29'559	
1.01 - 30.06 1992	impiegata _____	fr. 28'417	
1.01 - 31.08 1992	impiegata _____	fr. 79'726	
1.01 - 31.08 1992	etnologa _____	fr. 18'087	
1.01 - 31.12 1992	supplenze _____	fr. 17'837	sett. - ott. 1992
1.01 - 31.12 1992	impiegata _____	fr. 3'381	
anno 1993	impiegata _____	fr. 7'200	
		fr. 46'505	
		fr. 10'961	
		fr. 300	
		fr. 14'900	
anno 1994		fr. 4'948	
anno 1994		fr. 31'109	
1.01 - 31.08 1995		fr. 21'906	
1.01 - 31.08 1995		fr. 21906	senza reddito
1.09 - 31.12 1995		fr.	
1.01 - 31.12.1996		fr. 12'502	TI _____
1.05 - 31.10.1996		fr. 38'182	
11.96 (7 gg.)		fr. 10'140	
1.2. L'UT notificava		fr. 1'646	
		fr. 49'968	

pertanto alla contribuente la tassazione intermedia 1989-90, a decorrere dal 1° febbraio 1989, in cui il reddito veniva stabilito in fr. 38'065.- di media annua, calcolato sul periodo dal 1° febbraio 1989 al 31 dicembre 1990 e riportato a dodici mesi. Lo stesso reddito veniva esposto alla contribuente nella tassazione ordinaria successiva, IC/IFD 1991-92. Nella tassazione ordinaria 1993-94 il reddito veniva determinato in fr. 54'821.- di media annua, pari alla media degli anni di computo 1991-92 (cfr. notifica di tassazione del 16 agosto 1994). Dal 1° novembre 1993 è poi stata allestita una nuova tassazione intermedia per cessazione dell'attività. La data coincide con la cessazione dei compensi dello Stato. La contribuente aveva infatti manifestato la propria intenzione di riprendere gli studi per ottenere il dottorato, chiedendo una tassazione intermedia dapprima dal 1° giugno 1992 e in seguito dal 1° settembre 1992. Nella nuova tassazione intermedia dal 1° novembre 1993 l'UT non esponeva alla contribuente alcun reddito (cfr. notifica di tassazione – intermedia dal 1° novembre 1993 - del 16 agosto 1994).

1.3. Il 14 settembre 1994 la contribuente presentava reclamo, chiedendo la concessione della tassazione intermedia sin dal 1° settembre 1992 con conseguente rettifica della tassazione 1993-94 in base alla nuova situazione. Con decisione su reclamo del 27 luglio 1998 l'UT respingeva il reclamo della contribuente, confermando la tassazione ordinaria 1993-94 per il periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 1993, motivando: Ora, l'evoluzione testè descritta, a mente dell'Ufficio, non consente di ritenere cessata, nel 1992, l'attività della contribuente, né si intravedono i presupposti per un "mutamento di professione" considerato come le varie attività svolte dal 1993 si basino per la maggior parte su conoscenze e mansioni precedenti. Si potrebbe discutere, ai fini della sola imposta cantonale, su un'eventuale riduzione del reddito nella misura di almeno il 50%. L'andamento oggettivo non permette però di intravedere un momento in cui tale riduzione sarebbe avvenuta. Le entrate conseguite dal 1. settembre 1992 (in nessun caso dal 1. giugno) non permettono di considerare duratura (almeno due anni) tale diminuzione. E' opportuno rilevare come in difetto del requisito della durevolezza non sia neppure stata allestita una tassazione intermedia in senso opposto, quando le entrate sono più che raddoppiate (vedi l'aumento intervenuto nel corso del 1990 protrattosi poi per tutto il 1991) . Ancora da rilevare come a nostro avviso la modificazione vada vista nell'ambito di un'attività continuativa svolta a tempo ridotto (rispetto al tempo pieno precedente) o viceversa, e non nell'ottica di una diminuzione riscontrata sull'arco di un determinato periodo dovuta al fatto che l'attività é stata svolta solo in una parte dello stesso.

2. Con il presente, tempestivo ricorso _____ ripropone la richiesta di concederle la tassazione intermedia sin dal 1° settembre 1992. Dei motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.

3. In occasione dell'udienza del 12 febbraio 1999 il giudice delegato ha chiesto alla ricorrente ulteriori delucidazioni sulla sua attività, segnatamente sulla continuazione dell'attività per la _____ anche dopo il 1° settembre 1995. Dopo discussione, alla presenza della ricorrente e del suo patrocinatore, dell' Ufficio di tassazione di Biasca del vice-direttore della Divisione cantonale delle contribuzioni, signor _____, si è convenuto, su proposta dell'Autorità fiscale cantonale, di evadere il ricorso sulle seguenti basi: - allestimento di una tassazione intermedia per mutamento della professione dal 1° gennaio 1993, data d'inizio dello stage presso _____ di _____, sulla base di un reddito annuo medio per il periodo fiscale 1993-94 di fr. 26'507.-; - allestimento della tassazione 1995-96 sulla base del medesimo reddito annuo medio del lavoro di fr. 26'507.-; - allestimento di una nuova tassazione intermedia per mutamento della professione del 1° settembre 1995, data d'inizio dell'attività a tempo parziale presso la

Lega contro il cancro, sulla base di un reddito annuo medio del lavoro di fr. 38'013.-; -
allestimento della tassazione ordinaria 1997-98 sulla base del medesimo reddito annuo
medio del lavoro di fr. 38'013.- e esposizione di un reddito accessorio di fr. 5'893.- di media
annua per le attività svolte a favore della _____ di _____ (programma
occupazionale) e indennità di disoccupazione. 4. Visto l'accordo delle parti sulla proposta
appena elencata e ritenuto come la stessa sia conforme al diritto cantonale e federale, il
ricorso viene evaso dal Presidente della Camera di diritto tributario conformemente all'art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910,
modificata il 14 maggio 1998, non essendovi da risolvere né questioni di principio né di
rilevante importanza. Gli atti del procedimento devono essere retrocessi all'UT perché
emetta le relative tassazioni, stante l'annullamento della tassazione intermedia con effetto
dal 1° novembre 1993 e la sostituzione della tassazione ordinaria 1993-94 con la tassazione
intermedia per mutamento della professione dal 1° gennaio 1993, come convenuto (cfr.
consid. 3). Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e
pronuncia 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 27
luglio 1998 e la tassazione intermedia IC/IFD dal 1° novembre 1993 in essa contenuta sono
annullate. §§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all'UT perché emetta: a. una
nuova tassazione intermedia con effetto dal 1° gennaio 1993, sostitutiva della tassazione
intermedia annullata e della tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94, conformemente a quanto
convenuto (cfr. consid. 3); b. una ulteriore tassazione intermedia con effetto dal 1°
settembre 1995, come pure la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98 sulla base di quanto
convenuto (cfr. consid. 3). 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si
assegnano ripetibili. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo
(art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale
federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello Il Presidente: Il Segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.